



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD**

**Terza sezione civile**

riunito in camera di consiglio, composta dai magistrati:

dott. Michelangelo Petruzzello	Presidente
dott. Antonio Cirma	Giudice
dott. Giovanni Di Giorgio	Giudice relatore ed estensore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n.21/2026 del ruolo dei procedimenti unitari, vertente tra

ONLY FRANK S.R.L. (C.F. 02203990649), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Salerno (SA), alla via A. Romaldo, n. 8, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni F. Castorina (C.F. CSTGNN60M19C351P), domiciliata come in atti;

- RICORRENTE-

**E**

NEW AGE S.R.L. (C.F. 04013231214), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli al vico Grazie a Sopramuro 13;

-RESISTENTE NON COSTITUITA-

letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di NEW AGE S.R.L.;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il giudice relatore in camera di consiglio;

ritenuta la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di comparizione avvenuta ai sensi dell'art. 40 CCII mediante pec inviata dalla cancelleria e ricevuta il 23.1.2026;



ritenuta altresì sussistente la competenza territoriale dell'adito tribunale ai sensi dell'art. 28 CCII, atteso che il trasferimento della sede legale da Casoria a Napoli è avvenuto il 5.11.2025 e quindi entro l'anno antecedente al deposito della domanda;

considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali *ex* artt. 1, 2 e 121 CCII;

rilevata la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:

- la società resistente, non costituitasi, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d) CCII, per come richiamati dall'art. 121 CCII; in ogni caso deve rilevarsi come dall'ultimo bilancio depositato, relativo al 2024, le soglie di cui alla citata lett. d) risultano superate;
- la società resistente versa in stato di insolvenza, resa manifesta dal mancato adempimento del credito vantato dal ricorrente, recato da decreto ingiuntivo esecutivo per € 109.291,64; lo stato di decozione risulta inoltre confermato dalla debitoria nei confronti dell'Agenzia delle entrate – riscossione, accertata in sede di istruttoria e pari a € 41.423,63
- l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49 co.5, CCII;

#### **P. Q. M.**

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 40, 41, 49 e 121 CCII;

#### **DICHIARA**

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **NEW AGE S.R.L.**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Napoli al Vico Grazie a Sopramuro 13, iscritta al n. 04013231214 del Registro delle imprese di Napoli;

#### **NOMINA**

giudice delegato il dott. Michelangelo Petruzzello e curatore la dott.ssa Antonella Viggiano, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex* art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

#### **AUTORIZZA**

il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;



- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

### **ORDINA**

al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

### **STABILISCE**

il giorno 7.7.2026 alle ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;

### **ASSEGNA**

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata esclusivamente con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con invio da un indirizzo di posta elettronica certificata;

### **DISPONE**

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.

**Così deciso in Aversa, 18/03/2026**

**il Giudice estensore**

**dott. Giovanni Di Giorgio**

**il Presidente**

**dott. Michelangelo Petruzziello**

